

Schede Paese: **Italia**
di Katia Caruso

1. Introduzione

Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, formulato nell'articolo 53 della Costituzione: le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva, e in modo differente, secondo il criterio della progressività, su soggetti che hanno manifestazioni di ricchezza differenti. Nella realizzazione di tale obiettivo è stata istituita l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che trova la sua disciplina nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nel TUIR è codificata anche l'imposta sui redditi delle società (Ires), mentre le altre imposte trovano disciplina in singoli decreti (l'imposta sul valore aggiunto nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta di registro nel Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta regionale sulle attività produttive e l'addizionale regionale all'Irpef nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l'addizionale comunale all'Irpef nel decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360).

2. La tassazione delle persone fisiche

2.1 I soggetti passivi

Sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia i residenti sia i non residenti nel territorio dello Stato. Sono considerati residenti coloro che sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta (cioè per almeno 183 giorni, 184 per gli anni bisestili) o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una presunzione di residenza in base alla quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con decreto, ancora da emanare, del Ministero dell'economia e delle finanze. In estrema sintesi, sono obbligate a pagare le imposte derivanti dal possesso di redditi (elencati in seguito) tutte le persone fisiche residenti per i redditi prodotti in Italia o all'estero e le persone fisiche non residenti limitatamente ai redditi di fonte italiana, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.

2.2 Le categorie di reddito

L'Irpef fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie di reddito:

- **i redditi fondiari:** sono i proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Il reddito non è quello effettivamente percepito dal proprietario, ma è quello che risulta dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, cioè il reddito medio ordinario che si presume possa derivarne). I redditi fondiari si distinguono in: a) redditi dominicali dei terreni derivanti dall'utilizzo del terreno per attività agricole. Il reddito dominicale è calcolato sulla base di tariffe d'estimo, che definiscono la redditività dei terreni in base alla posizione e alla produttività media. Le tariffe d'estimo stabilite dalla legge determinano forfaitariamente il reddito fondiario per particelle catastali, aventi ciascuna medesima qualità e classe di colture. La determinazione forfaitaria tiene conto anche di spese figurative di manutenzione, di amministrazione e di tutte le spese che incidono direttamente sulla produzione del reddito. Le tariffe sono sottoposte a revisioni periodiche; b) redditi agrari: appartengono a questa tipologia i redditi medi che vengono ottenuti dall'uso di

capitale e di lavoro nell'esercizio di attività agricole sui terreni. Anche il reddito agrario è determinato in base a tariffe d'estimo; c) redditi dei fabbricati: sono costituiti dai redditi medi ordinari che possono essere ottenuti dalle unità immobiliari urbane. Anche questo tipo di reddito è determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti di estimo catastale. Titolare del reddito è il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario e chiunque vanti un diritto reale. Non è titolare del reddito di fabbricati il locatario in caso di sublocazione, in quanto i compensi percepiti sono classificabili tra i redditi diversi. Per il fabbricato adibito ad abitazione principale il contribuente ha diritto a dedurre dalla base imponibile la rendita catastale dell'immobile. Se un fabbricato viene ceduto in locazione si considera il reddito effettivo al netto del 15 % per spese forfetarie di manutenzione.

- i redditi di lavoro dipendente: derivano da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio, nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Il reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato: oltre a salari e stipendi, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, le indennità di disoccupazione e di cassa integrazione, nonché i compensi corrisposti da Stato ed Enti locali per l'esercizio di pubbliche funzioni (come le indennità dei parlamentari). Invece è esclusa dal reddito tassabile quella parte che viene obbligatoriamente prelevata dallo Stato per i contributi sociali. Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente una serie di redditi quali le collaborazioni coordinate e continuative, le rendite dei fondi pensioni e quelle percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili. La base imponibile è data dall'importo lordo dei compensi in denaro e in natura percepiti nel periodo d'imposta. I costi per la produzione del reddito sono considerati in fase di determinazione dell'imposta tramite apposite detrazioni. I redditi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'Irpef dovuta, operata dal datore di lavoro (che svolge la funzione di "sostituto d'imposta") il quale mensilmente preleva dallo stipendio del dipendente e versa all'Erario l'imposta dovuta dal lavoratore sul reddito lordo per poi ricalcolare a fine anno, tenuto conto di tutti i redditi percepiti, l'ammontare dell'imposta da versare e fare quindi il conguaglio tra quanto eventualmente ancora dovuto e quanto già versato a titolo, appunto, di acconto.

- i redditi di capitale: sono costituiti dai proventi (in danaro o in natura) derivanti da rapporti aventi ad oggetto l'impiego a qualsiasi titolo di danaro o altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. L'imposizione è effettuata nel periodo d'imposta in cui sono percepiti (principio di cassa). La base imponibile è costituita dall'ammontare lordo degli interessi, degli utili e degli altri proventi senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione. Se i redditi sono erogati da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta sono tassati mediante ritenuta alla fonte: quando il percipiente è una persona fisica non esercente attività di impresa la ritenuta è operata generalmente a titolo di imposta (e cioè in forma definitiva), mentre per le imprese la ritenuta è operata a titolo di acconto. Nel primo caso il contribuente è esonerato dalla loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

- i redditi di lavoro autonomo: derivano dall'esercizio abituale di arti e professioni (escluse quindi tutte le attività svolte sotto forma d'impresa) e sono caratterizzati da un elemento distintivo dato dall'abitudine. Il legislatore ha assimilato al reddito da lavoro autonomo una serie di proventi derivanti da altre attività quali: l'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc.; le attività derivanti da partecipazione ad associazioni in partecipazione ove la qualità di associato prevede un apporto prevalentemente di lavoro (e non di capitali); le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e fondatori di società di capitali. Il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Le perdite realizzate nell'esercizio dell'attività (sia in forma individuale che associata), indipendentemente dal regime contabile adottato, possono essere portate in diminuzione dei redditi derivanti dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo senza possibilità di riportare nei successivi esercizi l'eventuale eccedenza di perdita rispetto alle altre categorie di reddito.

Per i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo infine sono previste forme forfetarie di determinazione delle spese. Gran parte di questi redditi sono anch'essi soggetti al sistema della ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

- **i redditi d'impresa:** derivano dall'esercizio di attività commerciali (tra le quali sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole) ancorché non organizzate in forma d'impresa. Il riferimento generale per la determinazione del reddito d'impresa è l'utile netto (o perdita), che risulta dal conto economico oppure è stabilito in via forfettaria per le piccole imprese. La base imponibile è ottenuta dopo che al risultato d'esercizio sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Il reddito imponibile è calcolato in base al criterio di competenza.

I principali componenti positivi del reddito sono: a) i ricavi: derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Sono comprese nei ricavi anche le cessioni di materie prime e semilavorati acquistati per essere impiegati nell'attività di impresa e i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote, obbligazioni ed altri titoli qualora non iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie; b) le variazioni positive delle rimanenze: si tratta della variazione delle scorte. Se questa è positiva concorre alla formazione della base imponibile. La legge ha stabilito metodi di valutazione poiché i prezzi dei beni possono variare da un periodo d'imposta a quello successivo; c) le plusvalenze patrimoniali: si realizzano se la cessione di cespiti iscritti nelle immobilizzazioni è effettuata per un importo superiore al valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti); d) le sopravvenienze attive: si tratta di proventi conseguiti a fronte di costi od oneri già dedotti in precedenti periodi di imposta oppure derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio; e) i dividendi: proventi che derivano all'impresa dal possesso di azioni di società di capitali.

I principali componenti negativi di reddito sono costituiti da: a) costi di esercizio: sono quelli che l'impresa sostiene per le retribuzioni e per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci inerenti all'attività svolta; b) minusvalenze: si realizzano se la cessione dei beni iscritti nelle immobilizzazioni è effettuata per un importo inferiore al valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti) e sono deducibili solo se realizzate e regolarmente iscritte in bilancio; c) sopravvenienze passive: il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi come nel caso di furto o distruzione; d) interessi passivi: rappresentano il costo dell'indebitamento e non sono integralmente deducibili dalla base imponibile, ma solo in relazione al rapporto tra i ricavi e i proventi che concorrono a determinare il reddito complessivo; e) ammortamenti: sono elementi di costo che corrispondono alla ripartizione su più periodi del costo dei beni strumentali. Il criterio adottato dal legislatore per il calcolo degli ammortamenti è quello delle rate costanti. Il costo del bene da ammortizzare è quello storico e il periodo di ammortamento è fissato da tabelle ministeriali in base alla categoria dell'investimento, alla tipologia dell'impresa e al settore di attività. Se l'impresa è organizzata in forma individuale, il reddito è imputato al titolare dell'impresa, mentre se è organizzata in forma di società di persone, il reddito è imputato ai soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. Le perdite realizzate dalle imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria¹ - sia in forma individuale sia in forma di società di persone - sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi, mentre le perdite dei primi tre periodi di imposta dalla costituzione possono essere portate in diminuzione interamente e senza limiti temporali, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Le perdite realizzate dalle imprese commerciali in contabilità semplificata invece possono essere portate in diminuzione di tutti gli altri redditi, di qualsiasi natura, che concorrono alla formazione del reddito complessivo di periodo senza possibilità di riporto negli esercizi successivi.

A decorrere dal periodo di imposta 2011 è previsto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese - organizzate in forma sia individuale che societaria - mediante una deduzione dal reddito complessivo netto di una parte degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti dai soci nell'impresa, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (c.d. aiuto alla

¹ E' il regime naturale e obbligatorio per le imprese che nell'anno precedente a quello in corso hanno conseguito ricavi

crescita economica-ACE); il rendimento nozionale è calcolato applicando l'aliquota fissata dalla legge (pari al 3% per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, al 4% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014; al 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, al 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, al 2,3% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L'incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento nozionale è costituito dalla somma algebrica degli incrementi rappresentati da conferimenti e versamenti in denaro e dagli utili accantonati a riserva, tranne quelli destinati a riserve non disponibili (ad es. riserva legale) e dei decrementi rappresentati da riduzioni del patrimonio netto effettuate a qualsiasi titolo a favore dei soci (ad es. distribuzione di utili, assegnazioni in natura). Oltre che alle società di capitali e agli enti commerciali residenti e non residenti, con esclusivo riferimento alle attività svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l'ACE si applica anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle imprese individuali a condizione di operare in regime di contabilità ordinaria. La quota del reddito agevolato, comunque, concorre, per i soggetti Irpef, alla formazione del reddito complessivo sia per l'individuazione delle aliquote per scaglioni sia per la determinazione delle detrazioni. Se l'importo del rendimento nozionale è superiore al reddito complessivo netto, l'eccedenza che non ha trovato capienza può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi, senza vincoli temporali, ma in ogni caso non potrà incrementare le perdite fiscali. A decorrere dal 2015, è possibile trasformare l'eccedenza ACE in credito di imposta utilizzabile in cinque quote annuali in diminuzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (cfr. *infra*). Per le società aderenti al consolidato nazionale (cfr. *infra*), l'eccedenza può essere trasferita alla *fiscal unit* fino a concorrenza del reddito complessivo globale netto di gruppo a condizione che l'eccedenza si sia formata successivamente all'opzione per il consolidato.

Da ultimo, è stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Tale regime (c.d. "*patent box*") si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa residenti nel territorio dello Stato e a quelli residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili. L'opzione per la tassazione agevolata ha una durata di cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile e consente di escludere dalla base imponibile - sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP (cfr. *infra*) - una quota del reddito derivante dall'utilizzo dei predetti beni. Condizione necessaria per poter applicare il regime fiscale è lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo finalizzata di beni agevolabili. La determinazione del reddito agevolabile ruota intorno alla modalità di utilizzo del bene immateriale che può essere di tipo diretto o indiretto. Nel primo caso il reddito ascrivibile al bene immateriale è determinato sulla base degli *standard* internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE ed è necessario instaurare una procedura di accordo preventivo (c.d. "*ruling*") in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate al fine di determinare le componenti positive e negative di reddito ascrivibile al bene immateriale. Nel secondo caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Per tale tipologia di utilizzo la procedura di *ruling* è facoltativa. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascuno dei predetti beni immateriali, sulla base del rapporto (c.d. *nexus ratio*) tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, e i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. La quota di reddito detassata non concorre alla formazione del reddito complessivo per il 30% del suo ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per il 40% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per il 50% dal 2017 in poi.

- **redditi diversi**: è una categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili alle altre categorie ma che comportano comunque un incremento di ricchezza. Quelli più significativi sono: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di

terreni, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili, di titoli finanziari, di partecipazioni in società di capitali, società di persone o enti commerciali (tuttavia, le plusvalenze conseguite da persone fisiche residenti e dai soggetti non residenti, di qualunque natura, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di persone e di capitali costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, se entro due anni dal loro conseguimento siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività); i proventi derivanti da vincite, concorsi a premi e lotterie; i redditi occasionali da lavoro autonomo; i redditi di beni immobili situati all'estero; i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti e diritti d'autore realizzati nell'ambito di attività d'impresa; i redditi derivanti da attività commerciali non svolte abitualmente. Anche per questi redditi si applica un regime particolare, che consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 27% o del 12,5%. Il contribuente può però optare per la tassazione in acconto, e quindi riportare i guadagni di capitale nel reddito complessivo Irpef. La legge prevede poi una tassazione separata per alcuni redditi che vengono percepiti una tantum, ma sono maturati in più anni, come le retribuzioni arretrate dei lavoratori dipendenti e il trattamento di fine rapporto. Infatti se tali redditi concorressero alla determinazione del reddito di periodo, il contribuente verrebbe penalizzato data la progressività dell'aliquota.

1.3 La base imponibile e le aliquote

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta crescente. Per determinare il reddito imponibile (prima colonna della successiva tabella) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo (costituito dalla somma dei redditi netti di categoria): la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze, cioè le unità classificabili come magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte) e gli oneri deducibili, cioè tutte le spese che non sono state già prese in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, le spese mediche per invalidità o handicap, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari, i versamenti per le pensioni integrative, l'assegno corrisposto al coniuge in caso di separazione o divorzio, le erogazioni versate alla chiesa cattolica o altre chiese indicate dalla legge entro certi limiti, i contributi per i paesi in via di sviluppo, il 50 % delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure). Applicando le seguenti aliquote al reddito imponibile, si ottiene l'imposta lorda:

Reddito imponibile	Aliquota	IRPEF (lorda)
Fino a 15.000 euro	23%	23% sull'intero importo
da 15.001 a 28.000 euro	27%	3.450 euro+27% sulla parte eccedente 15.000 euro
da 28.001 a 55.000 euro	38%	6.960 euro+38% sulla parte eccedente 28.000 euro
da 55.001 a 75.000 euro	41%	17.220 euro+41% sulla parte eccedente 55.000 euro
Oltre 75.000 euro	43%	25.420 euro+43% sulla parte eccedente 75.000 euro

Il prelievo effettivo (imposta netta) è determinato diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute dalla legge e che hanno la funzione di adeguare ulteriormente il prelievo alla situazione personale del contribuente: detrazioni per carichi di famiglia: somme da detrarre per figli, coniuge o altri familiari a carico, graduate in base al reddito complessivo del contribuente e al numero dei figli; detrazioni per lavoro dipendente (incluse le pensioni) in modo graduato rispetto all'ammontare dello stesso; detrazioni per oneri che non rientrano tra quelli deducibili: si tratta di spese personali che prima della riforma del 1997 potevano essere dedotte dalla base imponibile, e oggi invece costituiscono "oneri detraibili" (varie tipologie di spese relative all'abitazione principale, spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11, spese per l'istruzione, interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima abitazione, spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, spese sostenute per l'acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap, ecc.). Il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel periodo d'imposta precedente, delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione e delle ritenute subite in relazione alle singole categorie di reddito dichiarate. L'Irpef non è dovuta oppure non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione se l'importo dovuto non supera i 12 euro.

Dal 1° gennaio 2011, è stato introdotto un nuovo regime fiscale opzionale, alternativo a quello ordinario, mediante il quale le persone fisiche - titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o professionale - applicano una cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione degli immobili (classe catastale A, esclusa A10) e delle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o del suo rinnovo o proroga (4 anni o 2 anni) o per il residuo periodo nei casi in cui l'opzione sia esercitata per le annualità successive e non sin dall'inizio del contratto. L'opzione per la cedolare secca comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali (cfr. infra), nonché delle imposte di registro e dell'imposta di bollo dovute sul contratto di locazione. La base imponibile su cui calcolare l'imposta è pari al 100% del canone di locazione. La misura ordinaria dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti è pari al 21% mentre per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa si applica, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota ridotta al 10% (15% a partire dal 2018).

3. La tassazione delle società

3.1 I soggetti passivi

A decorrere dal 1° gennaio 2004 è stata modificata la tassazione del reddito delle società e introdotta l'imposta sui redditi societari (Ires) che ha sostituito l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg). Sono soggetti passivi Ires le società di capitali (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e cooperative sociali, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società e le associazioni ad esse equiparate). Le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) non sono soggette all'Ires. Per tali società è applicabile il principio della trasparenza in base al quale, indipendentemente dall'effettiva percezione, il reddito prodotto dalla società è assoggettato a tassazione pro quota in capo ai soci secondo le regole previste per la tassazione dei soggetti Irpef.

3. 2 Base imponibile e aliquote

La base imponibile dei soggetti Ires è costituita dal reddito d'impresa i cui criteri di determinazione sono i medesimi descritti ai fini Irpef. Tuttavia, ai fini Ires, sono state introdotte talune novità che hanno importanti riflessi sul calcolo dell'imponibile.

Contemporaneamente alla soppressione definitiva della *Dual Income Tax* (Dit, sistema di tassazione che prevedeva l'applicazione di un'imposta ridotta, nella misura del 19 %, rispetto a quella ordinaria, alla parte degli utili d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificatosi nell'esercizio) è stata prevista l'applicazione di un'aliquota unica d'imposta - fissata dal 2008 nella misura del 27,5 % del reddito imponibile (applicata con una maggiorazione del 10,5% a carico delle c.d. società non operative e, decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, del 3,5% a carico di istituti di credito, società di gestione comune di fondi mobiliari, capogruppo di gruppi bancari, SIM, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società finanziarie e Banca d'Italia). Dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è prevista la riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5% al 24%.

Tra gli altri istituti introdotti, si segnala: la possibilità di optare per il regime di tassazione su base consolidata per la determinazione di un unico reddito imponibile a livello di gruppo societario, in particolare è prevista la possibilità per la società controllante e le società controllate per oltre il 50 % di determinare un reddito complessivo globale rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi (consolidato nazionale) e la possibilità optare per includere nella base imponibile i redditi conseguiti da tutte le controllate residenti all'estero (consolidato mondiale) con l'obbligo di escludere dalla compensazione le società con sede nei paradisi fiscali; l'applicazione dei principi contabili internazionali (cd. Ias/Ifrs) nella determinazione del reddito complessivo: per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono, anche in deroga alle disposizioni di legge, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007. E' stato esteso il regime di tassazione per trasparenza alle società di capitali partecipate da altre società di capitali residenti e alle società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da persone fisiche: in presenza di precise condizioni (ad esempio, la società partecipata deve avere la forma giuridica di società di capitali e residenza nel territorio dello Stato) è prevista la possibilità di optare per la tassazione del reddito direttamente in capo ai soci (come avviene per le società di persone) in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

Scomparso il meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti e introdotto il principio della esenzione: per evitare la doppia tassazione (sulla società che distribuisce e su quella che percepisce detti redditi), i dividendi percepiti dai soggetti Ires (compresi gli enti non commerciali che sono provvisoriamente inclusi tra i soggetti cui si applica l'Ires anche se con criteri di determinazione della base imponibile differenti) sono quasi totalmente esentati da imposta in quanto concorrono alla formazione della base imponibile solo nella misura del 5% dei redditi percepiti (eccetto alcuni casi come nell'opzione per il regime della trasparenza che prevede la non concorrenza dei dividendi alla formazione della base imponibile).

Per quanto riguarda i redditi consistenti in plusvalenze derivanti da cessioni di azioni o di partecipazioni in società non rappresentate da titoli, che prima erano assoggettate ad imposta sostitutiva del 19 %, la nuova normativa introduce il regime della *participation exemption* (cd. "pex"), in base al quale, al ricorrere di determinate condizioni (periodo minimo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, esercizio di impresa commerciale della partecipata), diventano irrilevanti ai fini fiscali (e quindi non tassabili) le plusvalenze realizzate derivanti da cessioni di azioni o di partecipazioni in società non rappresentate da titoli (che prima erano tassate con regime sostitutivo ed aliquota del 19 %). Le plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009 sono esenti nella misura del 95% (per le società di persone e le imprese individuali, ove ricorrano i presupposti dell'esenzione, nella misura del 50,28%). Correlato a detto regime, il principio dell'integrale deducibilità delle minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni prive dei requisiti *pex* ad eccezione del caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: possesso da meno di 3 anni, sussistenza al momento dell'acquisto dei requisiti oggettivi *pex* di commercialità e residenza al di fuori dei paradisi

fiscali. L'eccezione non si applica più ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Istituito poi il pagamento di un'imposta sostitutiva sulle operazioni societarie straordinarie: per le fusioni e le scissioni, rispettivamente la società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria della scissione, può optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo patrimoniale relativi alle società incorporate o scisse tramite pagamento di un'imposta sostitutiva che si applica con aliquote progressive crescenti (dal 12 al 16 %) per scaglioni in base all'ammontare dei valori da affrancare. Inoltre è stata prevista l'adozione di norme finalizzate a contrastare l'abuso di forme di finanziamento da parte dei soci, eseguite esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale, che hanno modificato le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi sono interamente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi equiparati, l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 % del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (cioè la differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione non comprensivi degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali), gli interessi passivi che in seguito al calcolo indicato sono indeducibili, possono essere rinviati ai periodi d'imposta successivi. Anche per gli interessi passivi rinviati al futuro si applica la regola che l'eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi non deve superare il 30 % del risultato operativo lordo. E' stato introdotto un criterio di simmetria tra l'utile e la perdita con la previsione dell'utilizzo delle perdite in presenza di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale esenzione del reddito, per cui le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i relativi proventi. Tale simmetria opera sul risultato di esercizio e quindi sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo di imposta su altri redditi, sia sul riporto a nuovo delle perdite. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, la perdita può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell'80% di quest'ultimo. L'eccedenza del 20%, non deducibile nell'esercizio, può essere poi sfruttata negli anni successivi. I risultati negativi conseguiti nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, continuano tuttavia a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale.

Inoltre, i soggetti Ires tenuti all'approvazione del bilancio possono optare per la trasformazione in credito di imposta delle attività per le imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini Ires ed Irap a seguito di disallineamenti tra valori contabili e fiscali che insistono sull'avviamento o su altre attività immateriali. Detta trasformazione opera a condizione che il bilancio approvato evidenzia una perdita e spetta in misura pari al prodotto tra detta perdita e il rapporto tra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale sociale e delle riserve. Non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito di imposta. La perdita rilevata è computata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi nel limite della differenza tra la perdita stessa e l'ammontare dei componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in credito di imposta. Ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, si tiene contro anche dell'ACE (cfr. supra).

3.3 Tassazione del reddito prodotto da imprese estere controllate

Al fine di contrastare il trasferimento fittizio di redditi, imponibili in Italia, a favore di Paesi con regime impositivo fiscale privilegiato, la legge n. 342 del 2000 ha introdotto in Italia una disciplina già applicata a livello internazionale, riguardante il trattamento dei rapporti con le società partecipate estere (c.d. CFC, *controlled foreign companies*) residenti nei c.d. paradisi fiscali. In particolare, al ricorrere di determinate condizioni (quali, ad esempio, la percentuale di partecipazione nella società estera che beneficia del regime fiscale privilegiato), il reddito generato dal soggetto estero partecipato, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio, è imputato per "trasparenza" al soggetto controllante residente (persona fisica, società di persone e di capitali, ente pubblico o privato commerciale o non commerciale), in proporzione alla partecipazione detenuta e, come tale, assoggettato a tassazione in Italia.

L'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata inizialmente è avvenuta con un decreto del Ministero delle Finanze (21 novembre 2001) il quale ha operato una selezione in base ai seguenti criteri: presenza di un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia; mancanza di un adeguato scambio di informazioni; altri criteri equivalenti.

A decorrere dal 2010, la disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto estero è localizzato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato quando,

congiuntamente, è ivi assoggettato a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stato sottoposto se residente in Italia e ha conseguito per oltre il 50 % proventi derivanti dallo sfruttamento passivo di alcuni *assets* (ad esempio, strumenti finanziari, diritti immateriali, ...). A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), ai fini dell'identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, non si deve più far riferimento alla lista dei Paesi individuati con decreto in quanto attualmente sono considerati tali gli Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea o da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, in cui il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (dato dalla sommatoria dell'aliquota prevista per l'Ires e dell'aliquota ordinaria prevista per l'imposta regionale sulle attività produttive- Irap, cfr. infra) ovvero la tassazione effettiva è inferiore a più della metà rispetto a quella cui sarebbero state soggette le controllate ove residenti in Italia. Il reddito della controllata estera, imputato per trasparenza al soggetto residente, è assoggettato a tassazione separata applicando l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo del soggetto residente che, comunque, non può essere inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (27,5% ovvero 24% a decorrere dal 2017). Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo; l'imposta netta va versata con modello F24 con le modalità ed entro i termini previsti per le imposte sui redditi. La disciplina CFC non si applica se la controllata estera svolge effettivamente un'attività industriale o commerciale nello Stato in cui è situata ovvero se dalla partecipazione non deriva l'effetto di localizzare redditi in Paesi in cui gli stessi siano assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Il soggetto residente può chiedere la disapplicazione della disciplina CFC, mediante la presentazione di un'istanza di interpello all'Amministrazione Finanziaria, dimostrando una delle due esimenti sopra indicate. Nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto la disapplicazione della disciplina CFC o, anche avendolo fatto, abbia ricevuto parere negativo dall'Amministrazione Finanziaria è comunque tenuto a segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni nelle CFC.

3.4 La disciplina dei prezzi di trasferimento (*transfer pricing*)

La disciplina italiana sul *transfer pricing* prevede che i componenti di reddito derivanti da transazioni poste in essere con imprese estere appartenenti al medesimo gruppo devono essere valutati sulla base del c.d. valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti. Per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o simili in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati. Nello specifico, per definire e calcolare la base imponibile, l'Amministrazione finanziaria ammette i seguenti criteri:

- metodo del confronto del prezzo (il valore normale si determina confrontando il valore della transazione con quello che verrebbe praticato in caso di transazioni realizzate fra soggetti indipendenti operanti in medesime condizioni contrattuali e di mercato);
- metodo del prezzo di rivendita (il valore normale si determina "depurando" il prezzo di rivendita del bene da parte dell'impresa acquirente di una percentuale di profitto riconducibile a spese di distribuzione o altre spese sostenute a fronte del servizio realizzato);
- metodo del costo maggiorato (il valore normale si determina aggiungendo al costo di produzione del bene o del servizio oggetto della transazione un margine desunto dalle condizioni di mercato e dalla natura delle operazioni poste in essere).

Nel caso in cui tali metodi non possano trovare applicazione, sia per la mancanza di situazioni comparabili sia per l'impossibilità di addivenire a un confronto attendibile tra le cessioni o prestazioni, è possibile ricorrere a metodi alternativi, sempre nel rispetto del principio della libera concorrenza, quali:

- la comparazione dei profitti (i profitti globali dell'impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un'altra entità operante nello stesso settore economico);
- la ripartizione dei profitti globali (gli utili derivanti da una vendita o da una serie di vendite effettuate tra le due imprese collegate sono ripartiti proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entità);

- la redditività del capitale investito (il profitto realizzato dall'impresa, espresso percentualmente, viene determinato in relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento ai costi di produzione o alle vendite);

- i margini lordi del settore economico (i margini lordi di profitto sono calcolati per settore economico di appartenenza, la percentuale di profitto lordo è determinata applicando la formula: ricavi - costi/ricavi).

E' possibile proporre apposita istanza di interpello al fine di definire in accordo con l'Amministrazione finanziaria il valore normale da applicare all'operazione.

4. L'imposta sul valore aggiunto

Sono assoggettate a IVA le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni a titolo oneroso riconducibili ad un'attività (indipendentemente dalla natura della stessa) diversa da quella di lavoro dipendente o che non sia espressamente esente. In linea di principio, il sistema assicura che l'imposta incida unicamente sul consumatore finale. Per gli operatori commerciali sussiste generalmente la possibilità di detrarre l'imposta pagata nei passaggi produttivi intermedi. L'IVA è generalmente applicata su ciascuna cessione di beni e/o prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato.

L'imposta viene determinata periodicamente e per masse di operazioni. Per i beni esportati o per i servizi che ai sensi della legge si considerano non effettuati nel territorio dello Stato o all'interno dell'Unione europea, il cedente non è tenuto ad applicare l'imposta ma deve comunque emettere la fattura con l'indicazione del titolo di non imponibilità dell'operazione. Per le operazioni intracomunitarie il soggetto che acquista un bene mobile da un altro soggetto appartenente a uno stato aderente all'Unione europea è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'IVA. Tramite il meccanismo dell'inversione contabile ("*reverse charge*"), l'importo dell'Iva viene caricato sia sul registro degli acquisti, sia sul registro delle vendite, rendendo neutrale l'impatto economico e finanziario dell'operazione.

L'aliquota ordinaria è fissata al 22%. E' prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta (10%) per particolari categorie di beni o servizi, ad esempio per la cessione di determinate tipologie di alimenti, la cessione delle abitazioni senza i requisiti "prima casa" e non di lusso, e per particolari opere di recupero edilizio, la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, la somministrazione di energia elettrica per uso domestico e di gas metano fino a 480 metri cubi annui, i servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici). E' prevista anche un'aliquota minima (4%) che si applica, tra l'altro, alla cessione relativa alla maggior parte dei generi alimentari di prima necessità, di libri, giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici identificate da codice ISBN (International Standard Book Number) o codice ISSN (International Standard Serial Number) e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica e a talune prestazioni di servizi nel rispetto di determinate condizioni (opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali, interaziendali e scolastiche, alcuni tipi di sementi, fertilizzanti). Dal 1° gennaio 2016, in aggiunta alle aliquote indicate, è prevista una nuova aliquota del 5% applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, in appalto o convenzione, nei confronti di soggetti "svantaggiati" (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti). Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative alle prestazioni mediche e odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, riassicurazione e le prestazioni di servizio ad esse afferenti, le operazioni di riscossione tributi, l'esercizio del lotto e delle scommesse, la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, talune operazioni bancarie (ad es. servizi di concessione di crediti, assunzioni di impegni di pagamento, dilazioni di pagamento). L'effettuazione di operazioni esenti limita la detraibilità dell'Iva pagata, in tal caso il c.d. pro-rata di detrazione è dato dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili e le operazioni esenti (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore).

5. Le altre imposte

5.1 Imposta sul reddito d'impresa

A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società a ristretta base proprietaria possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri) a condizione di operare in regime di

contabilità ordinaria. Per effetto dell'opzione, il reddito d'impresa prodotto da tali soggetti è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettando a tassazione separata con l'aliquota prevista per i soggetti Ires, pari al 24% a decorrere dal 2017. Nel caso di reddito d'impresa prodotto in forma associata, l'opzione per l'Iri esclude l'applicazione del principio di tassazione per trasparenza e, quindi, l'imputazione del reddito in capo ai soci. In applicazione del nuovo regime, il reddito d'impresa non concorre alla determinazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari e del socio fino a quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti siano prelevati. La base imponibile Iri, pertanto, è costituita dalla differenza tra il reddito di impresa determinato secondo le regole ordinarie e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. L'ammontare degli utili trattenuti presso l'impresa e non distribuiti o prelevati dall'imprenditore, dai familiari o dai soci sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24%. Specularmente, le somme prelevate e dedotte dal reddito d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari o dei soci e sono assoggettate a tassazione applicando le aliquote progressive previste per i soggetti Irpef. Per i soggetti che accedono al regime Iri, le perdite d'impresa prodotte nei periodi di imposta ante opzione non sono scomputabili dal reddito da assoggettare a tassazione separata mentre le perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione del regime sono computate, senza limiti temporali, in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in esso. L'opzione per l'applicazione dell'Iri si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di 5 periodi d'imposta (con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione) ed è rinnovabile.

5.2 Imposta di registro

Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo (Testo Unico del 24 aprile 1986, n. 131), in misura proporzionale al valore dell'atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa. A seconda del termine prescritto per la loro registrazione, gli atti si distinguono in: atti da registrare in termine fisso, che devono essere registrati obbligatoriamente entro il termine fisso (30 giorni per le locazioni di immobili, 20 giorni per altri atti formati in Italia come, ad esempio, vendite di immobili, contratti preliminari, fidejussioni, cessioni di azienda, accolti di debiti, o 60 giorni se formati all'estero; atti da registrare "in caso d'uso", cioè quelli che vanno registrati soltanto quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative, o presso le Amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo. In particolare devono essere registrati in caso d'uso (se stipulati per scrittura privata non autenticata), i contratti soggetti ad Iva, purché tutte le pattuizioni contenute nel contratto siano soggette a detta imposta. Gli atti rogati da un notaio o da un altro ufficiale rogante devono essere registrati presso l'agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale. Gli altri atti possono essere registrati presso qualsiasi agenzia delle Entrate in Italia. L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. In base alla tipologia dell'atto che deve essere registrato l'imposta è fissa (l'importo è fisso a prescindere dal valore dell'atto, il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione), o proporzionale (l'importo dovuto si determina applicando delle aliquote proporzionali al valore dell'atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di una operazione).

	Imposta fissa	Imposta fissa locazioni	Imposta proporz. Fabbricati (prima casa)	Imposta proporz. Fabbricati	Imposta proporz. terreni edificabili	Imposta proporz. terreni agricoli	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Dall' 1/2/2014	euro 200	euro 67	2%	9%	9%	12%	2%	1%

In relazione ai trasferimenti per i quali trova applicazione l'imposta proporzionale di registro del 2%, del 9% e del 12 %, l'imposta dovuta non può essere inferiore a 1.000 euro.

5.3 Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta è dovuta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 (esclusi i trasferimenti di titoli di Stato, crediti verso lo Stato, quote di fondi comuni per la parte corrispondente al valore di titoli di Stato). Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano di: beni immobili e diritti reali immobiliari (la valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento), azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile), obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato), aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento) crediti e denaro, beni mobili (gioielli, mobili). Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale pari, rispettivamente, al 2 % e all'1 % del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione. L'imposta è determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse (da un minimo del 4% ad un massimo dell'8%) sul valore della singola quota attribuita a ciascun erede secondo il grado di parentela. L'imposta di donazione si applica sui trasferimenti di beni o diritti che avvengono a seguito di donazioni, o comunque a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. L'imposta si applica sul valore della singola quota attribuita a ciascun beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni. Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Per entrambe le imposte è prevista una franchigia del valore di 1 milione di euro per il coniuge ed i parenti in linea retta, e di 100.000 euro per i fratelli e le sorelle. Per i beni immobili, oltre all'imposta di successione o di donazione sono dovute le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%), fatti salvi i benefici fiscali previsti per l'acquisizione della "prima casa". È inoltre prevista una esenzione da imposta di successione o donazione dei trasferimenti - a favore dei discendenti o del coniuge - di aziende, quote sociali o azioni (di controllo). Il beneficio è vincolato alla prosecuzione dell'attività d'impresa o al mantenimento del controllo per cinque anni dalla data del trasferimento.

GRADO DI PARENTELA	BENI DIVERSI DAGLI IMMOBILI	IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	
		IMPOSTA IPOTECARIA	IMPOSTA CATASTALE
CONIUGE e PARENTI IN LINEA RETTA	0% fino a 1M€ 4% sulla parte eccedente 1M€	2% (se prima casa, in misura fissa 200 €)	1% (se prima casa, in misura fissa 200 €)
FRATELLI e SORELLE	0% fino a 1M€ 6% sulla parte eccedente 1M€	2% (se prima casa, in misura fissa 200 €)	1% (se prima casa, in misura fissa 200 €)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO AFFINI IN LINEA RETTA AFFINI FINO AL 3° GRADO	6%	2% (se prima casa, in misura fissa 200 €)	1% (se prima casa, in misura fissa 200 €)
ALTRI SOGGETTI	8%	2% (se prima casa, in misura fissa 200 €)	1%(se prima casa, in misura fissa 200 €)

5.4 Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

L'Irap è un'imposta locale, applicata sul valore della produzione generata in ogni periodo d'imposta da soggetti esercenti attività produttive nel territorio dello Stato e spetta alla Regione nel cui territorio il soggetto passivo dispone di una sede fissa per almeno tre mesi nel periodo di imposta di riferimento. Nell'ipotesi in cui l'attività è esercitata in più regioni ovvero è esercitata sia in Italia che all'estero, sono previste precise regole per l'assoggettamento ad IRAP e la ripartizione dell'imposta per ciascuna Regione ovvero l'esclusione dalla stessa per la parte di attività svolta fuori dal territorio nazionale con modalità differenti per le diverse categorie di soggetti passivi. Le società non residenti fiscalmente in Italia sono soggette all'IRAP solo sul valore della produzione generata attraverso stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Sono soggetti passivi: società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo; produttori agricoli (solo se non esonerati). La base imponibile dell'Irap è rappresentata dal valore netto della produzione, calcolata come differenza tra le macroclassi A e B (ad eccezione di alcune voci) del Conto Economico. Essa è determinata in maniera differente a seconda che il soggetto passivo sia un'impresa commerciale, un produttore agricolo, un ente non commerciale o un ente pubblico, una banca, un'assicurazione, una società di intermediazione immobiliare (Sim) o una società di investimento a capitale variabile (Sicav). Se il contribuente esercita attività differenti, la base imponibile su cui si applica l'aliquota è costituita solamente dalla somma di quelle positive. L'importo da versare si ottiene applicando al valore della produzione netta, diminuita delle deduzioni eventualmente spettanti, l'aliquota ordinaria del 3,90% (1,90% per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi; 4,20% per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, 4,65% per le banche e altri enti e le società finanziarie; 5,90% per le imprese di assicurazione; 8,50% per le Amministrazioni e gli enti pubblici). Le singole Regioni possono variare l'aliquota entro il limite dello 0,92 %, differenziando anche per tipologia di attività e di soggetti passivi.

5.5 Le addizionali regionali e comunali all'Irpef

Le addizionali regionali e comunali all'Irpef sono dovute, rispettivamente, alla Regione e al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze). Le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno

non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle detrazioni e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo. Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionali e comunali all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dell'1,23% con facoltà per le Regioni di fissare, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, una maggiorazione dell'aliquota ordinaria che non può superare il 2,1%.

L'addizionale comunale si articola in due aliquote distinte, una di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, uguale per tutti i Comuni, che viene fissata ogni anno con un decreto del Ministro delle Finanze entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di applicazione con conseguente riduzione delle aliquote IRPEF (finora lo Stato non ha mai deliberato alcuna aliquota), l'altra opzionale e variabile, ulteriore rispetto all'IRPEF, rimessa alla discrezionalità dei Comuni che possono istituirla con una propria delibera entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione con un incremento massimo dello 0,8%.

5.6 Imposta unica comunale (IUC)

L'imposta, introdotta dal 1° gennaio 2014, si fonda su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone, infatti, delle seguenti tipologie di imposta: l'imposta municipale propria, la tassa sui servizi indivisibili e la tariffa sui rifiuti.

L'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili (fabbricati o terreni agricoli) ma non si applica al possesso dell'abitazione principale (e relative pertinenze) ad eccezione di quelle classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) che però beneficiano dell'aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro (cfr. infra). La base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile o dal reddito dominicale del terreno, rivalutati rispettivamente del 5% o del 25%, moltiplicati per un determinato coefficiente che è funzione della categoria catastale di appartenenza. Alla base imponibile si applicano le seguenti aliquote di base (modificabili con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione). La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Sono esenti dal versamento dell'imposta i terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT ovvero ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (di cui all'elenco ISTAT), purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Aliquota	Tipologia immobile
0,40%	abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (modificabile in diminuzione fino allo 0,2% e in aumento fino allo 0,6%)
0,76%	terreni agricoli (modificabile in aumento fino all'1,06%)
	immobili che non producono reddito fondiario, immobili locati, immobili posseduti da soggetti passivi IRES, (modificabile in diminuzione fino allo 0,46% e in aumento fino all'1,06%)
	per i restanti casi (modificabile in diminuzione fino allo 0,46% e in aumento fino all'1,06%)

Per le abitazioni destinate ad abitazione principale è prevista una detrazione pari a 200 euro annui ovvero in misura corrispondente al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica, indipendentemente dalle quote di possesso.

La tassa sui servizi indivisibili (TASI) riguarda la componente riferita ai servizi indivisibili legati all'immobile (come la manutenzione del manto stradale, la pubblica illuminazione, ecc.) ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, aree scoperte e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono esenti dalla tassa l'abitazione principale (ad eccezione delle c.d. abitazioni di lusso) e una unità pertinenziale (a condizione che la stessa sia iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale) nonché i terreni classificati come agricoli (indipendentemente dall'ubicazione e della destinazione d'uso o professione del proprietario). In caso di pluralità di fruitori, essi sono tenuti all'obbligazioni in solido. Nelle locazioni finanziarie, la Tasi è dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto, vale a dire dalla stipula alla riconsegna del fabbricato. La base imponibile è quella prevista per l'IMU, cioè il valore catastale dell'immobile. L'aliquota base è pari all'1‰, ma il Comune ha il potere di operare riduzioni (fino all'azzeramento) o aumenti ed esenzioni (per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota non può essere superiore all'1‰), rispettando comunque il vincolo in base al quale l'aliquota TASI non deve superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita per l'IMU (per il 2014 non può eccedere il 2,5‰) e, in ogni caso, la somma delle aliquote di TASI e IMU non può superare il 6‰ per le abitazioni principali e il 10,6‰ per gli altri immobili.

La tariffa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc.) e le parti comuni dell'edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). La base imponibile è costituita dalla superficie dell'immobile. In via provvisoria, si tratta della superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A regime, invece, a seguito dell'attivazione di un'apposita procedura volta alla determinazione della superficie immobiliare e quindi della base imponibile attraverso l'interscambio dei dati disponibili tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, la superficie assoggettabile alla Tari sarà determinata come percentuale pari all'80% di quella catastale. Per gli immobili a destinazione diversa da quella ordinaria anche a regime la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. La TARI è commisurata all'anno solare. Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono essere adottate dai Comuni; in ogni caso, è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%.

5.7 Imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero (IVIE-IVAFE)

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, da parte delle persone fisiche residenti in Italia è dovuta un'imposta sul valore degli immobili ubicati all'estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate in catasto come "abitazioni di lusso"). L'imposta è calcolata applicando l'aliquota dello 0,76% (0,40% per gli immobili all'estero adibiti ad abitazione principale) alla base imponibile che, in linea generale, è data direttamente dal valore catastale e cioè il valore dell'immobile preso come base imponibile per la determinazione delle imposte patrimoniali nel Paese in cui si trova, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. In alternativa, qualora tale valore catastale non esistesse, si deve far riferimento al costo risultante nell'atto di acquisto o, in assenza, al valore di mercato rilevabile sempre nello Stato in cui l'immobile è situato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso. E' prevista la possibilità di detrarre dall'IVIE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile e ad esso relativa. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia.

Sempre a decorrere dall'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un'imposta sul loro valore. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio, ma non è dovuta

quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. Per i prodotti finanziari, l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 2‰ al valore di mercato delle suddette attività rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute ovvero, in mancanza, secondo il valore nominale di rimborso. Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari a quanto eventualmente versato a titolo di imposta patrimoniale nello Stato di ubicazione dell'immobile o detenzione delle attività.

5.8 Imposta sulle transazioni finanziarie (ITF)

L'imposta si applica alle seguenti fattispecie:

- trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (a decorrere dal 1° marzo 2013);
- operazioni su strumenti finanziari derivati e su titoli che abbiano come sottostante gli strumenti di cui sopra (a decorrere dal 1° luglio 2013);
- operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi (a decorrere dal 1° marzo 2013);
- operazioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti finanziari derivati (a decorrere dal 1° luglio 2013).

Per le operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi l'imposta è dovuta dall'acquirente (il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà; in caso di mandato, anche senza rappresentanza, si considera acquirente il mandante), indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto. Tuttavia, al versamento dell'imposta provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazioni o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti. Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. La base imponibile è costituita dal "valore della transazione" rappresentato dal valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta in misura proporzionale, con aliquote differenziate nel tempo:

Dal 2014	Tipologia di operazione
0,20%	Trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
0,10%	Trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Le operazioni su strumenti finanziari derivati che riguardano prevalentemente azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi degli stessi (l'imposta non concerne quindi strumenti finanziari derivati relativi ad obbligazioni, merci, tassi di interesse e valute) sono soggette ad imposta in misura fissa facendo riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto, fino ad un prelievo massimo di 200 euro per ciascuna controparte. Gli ammontari si riducono a 1/5 se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta è dovuta dalle controparti dell'operazione al momento della sua conclusione, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Tuttavia, anche in tal caso, il versamento è effettuato dai soggetti sopra indicati. Sono assoggettate invece ad imposta proporzionale le cd. "operazioni ad alta frequenza", cioè le operazioni relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi e strumenti generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini, con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo. L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini, individuato nel soggetto che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni. Tuttavia,

anche in tal caso, l'imposta, ove possibile, è prelevata e versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. La base imponibile è rappresentata dal valore degli ordini annullati e modificati che eccedono la soglia del 60% rispetto al valore degli ordini immessi e modificati, con riferimento ai singoli strumenti finanziari e per singola giornata di negoziazione. Alla base imponibile si applica l'aliquota dello 0,02%. L'ITF non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

In linea di principio, i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA (contribuenti che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni) sono obbligati a presentare la dichiarazione, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato (banca o ufficio postale). Sempre in linea generale, per ciascun periodo di imposta, il versamento dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP è strutturato sul versamento di due acconti e un saldo. Per il pagamento di imposte dirette, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, utilizzano il modello di versamento F24 che consente di effettuare il pagamento delle somme dovute compensando i debiti di qualsiasi natura con eventuali crediti di qualsiasi natura mediante un'unica operazione.

6.1 Imposta sui redditi delle persone fisiche

Al fine di evitare disparità di trattamento tra i redditi da lavoro, soggetti a ritenuta man mano che vengono percepiti, e i redditi d'impresa, il contribuente è obbligato a versare un acconto sull'imposta che risulterà dovuta a fine esercizio. Il pagamento dell'imposta avviene in acconto e a saldo. Gli acconti sono calcolati direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (importo indicato nel rigo "differenza" della dichiarazione). L'acconto non è dovuto se detto importo non supera euro 51,65, altrimenti è dovuto nella misura del 100% dell'imposta autoliquidata e deve essere versato in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore ad euro 257,52, in due rate, se l'importo è pari o superiore ad euro 257,52, di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno (ovvero entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo) e la seconda per il restante 60%, entro il 30 novembre. Il saldo deve essere versato entro il 30 giugno (oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione 0,40%) dell'anno successivo a quello di riferimento. Non va effettuato alcun versamento o compensazione se l'imposta da versare a saldo per ciascun tributo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non supera 12 euro. Il pagamento della "cedolare secca" avviene entro il termine fissato per il versamento dell'Irpef. L'acconto non è dovuto se l'importo della cedolare non supera euro 51,65; diversamente è dovuto nella misura del 95% del suo ammontare. In particolare, il pagamento va effettuato: in un'unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a 257,52 euro; in due rate, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro, di cui la prima, pari al 40%, entro il 16 giugno, la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre. L'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta. Il versamento del saldo va effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

I soggetti che corrispondono compensi, e salari ed emolumenti di ogni tipo sono tenuti alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) per comunicare in via telematica, entro il 31 luglio, all'Amministrazione finanziaria i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui redditi corrisposti nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Il sostituto di imposta è tenuto inoltre alla compilazione del modello di Certificazione Unica (CU) in cui sono attestati sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino al 2014 riportati nel modello Cud - certificazione unica dei dipendenti), sia gli altri redditi (per esempio "redditi diversi" e di lavoro autonomo), l'ammontare delle ritenute operate, delle deduzioni e delle detrazioni d'imposta effettuate e i contributi previdenziali e assistenziali dovuti e versati agli enti preposti, compresi quelli a carico del lavoratore. Il modello CU va consegnato ai lavoratori entro il 31 marzo e trasmesso all'Amministrazione finanziaria entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). La CU serve al lavoratore, in sostanza, per conoscere i redditi percepiti nell'anno, le deduzioni e le detrazioni riconosciute

dal datore di lavoro, le ritenute subite. Tali dati dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi. I lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione dei redditi, quando sono tenuti a farlo, mediante il modello 730 che può essere consegnato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro entro il 7 luglio. Il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio. Nel caso in cui il contribuente deve pagare, le somme sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire sempre dal mese di luglio). Se per il pagamento dell'imposta dovuta lo stipendio è insufficiente, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), è trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Dal 2015, in via sperimentale, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno a disposizione on-line il modello 730 precompilato che deve essere presentato, con o senza modifiche, entro il 23 luglio tramite il canale telematico dell' Agenzia delle Entrate oppure entro il 7 luglio tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato che trasmetteranno il modello all'Agenzia entro il 23 luglio. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico Persone Fisiche). In alternativa al Modello 730 è possibile, infatti, utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, ma con presentazione esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui i redditi si riferiscono, anticipato al 30 giugno per i contribuenti che presentano la dichiarazione su modello cartaceo a mezzo di un intermediario abilitato (contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730 non possono presentare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare taluni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del Modello Unico; devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione, perché il rapporto di lavoro è cessato). In ogni caso, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che posseggono redditi per i quali è dovuta un'imposta lorda non superiore a 10,33 euro, nonché i contribuenti il cui reddito complessivo è composto da: redditi di pensione insieme ad altre tipologie di reddito fino a 7.500 euro (se goduti per l'intero anno); redditi di lavoro dipendente o assimilato insieme ad altre tipologie di reddito per un importo non superiore a 8.000 euro; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro non superiori a 4.800 euro; redditi di pensione insieme ai redditi dei terreni e dell'abitazione principale non superiori a 7.500 euro per la pensione e a 185,92 euro per i terreni; redditi di terreni o fabbricati (compresa l'abitazione principale e sue pertinenze) per un importo complessivo non superiore a 500 euro; compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche non superiori a 28.158,28 euro.

6.2 Imposta sui redditi delle società

I versamenti di acconto dell'IRES sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro. La percentuale dell'acconto dell'IRES è fissata nella misura del 100% dell'imposta autoliquidata. La prima rata (40%) va versata entro il 30 giugno o entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la seconda (o unica) rata (60%), entro il 30 novembre o entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento del saldo deve essere eseguito entro il 30 giugno se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare o entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se il periodo di imposta non coincide con l'anno solare. I soggetti Ires possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato. Il versamento del saldo e del

primo acconto possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno 12 euro. Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30 settembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

6.3 Imposta sul valore aggiunto

I soggetti passivi di imposta (cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati) devono liquidare mensilmente, trimestralmente o annualmente, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, l'imposta dovuta o a credito verso l'erario sommando l'Iva incassata dai propri clienti, esercitando l'obbligo di rivalsa e sottraendo a tale importo l'Iva versata ai propri fornitori. Se da tale operazione scaturisce un debito verso l'erario tale differenza sarà versata tramite il modello F24. Il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell'Iva a debito va effettuato con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, se il contribuente liquida l'imposta mensilmente (l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente non è superiore a 400.000 euro per le attività di servizi ovvero 700.000 euro per le altre attività), con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento, per gli altri contribuenti. Il saldo Iva (che coincide con l'Iva del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali) derivante da dichiarazione annuale Iva va pagato (solo se superiore a 10,33 euro) entro il 16 marzo, in unica soluzione o rateizzato. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. I soggetti passivi IVA, salvo i casi di esonero, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale. Fermo l'obbligo di invio telematico, la trasmissione può avvenire per invio diretto o per il tramite di intermediari abilitati tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (entro il 28 febbraio 2017 solo per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2016). Inoltre, a decorrere dal 2017, sono tenuti a trasmettere con cadenza trimestrale la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

6.4 Imposta regionale sulle attività produttive

Il pagamento dell'imposta avviene in acconto e a saldo mediante Modello F24 (Modello F24 EP per gli enti pubblici). Per le persone fisiche, le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, l'acconto è dovuto in misura pari al 100% dell'imposta autoliquidata, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65; per gli altri soggetti diversi dai precedenti, nella misura pari al 100 % dell'imposta autoliquidata, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66. L'acconto viene versato in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 103,00 ovvero in due rate di cui la prima nella misura del 40 % e la seconda, nella restante misura del 60 %. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a versare l'acconto mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi o delle retribuzioni.

Le persone fisiche, le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, versano il primo acconto relativo all'imposta dovuta per l'anno successivo a quello di riferimento insieme al saldo dell'imposta del periodo di riferimento, entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40 %) e il secondo acconto entro il 30 novembre. I soggetti diversi da quelli precedenti versano il primo acconto, insieme al saldo, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta e il secondo acconto entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

La dichiarazione annuale deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (persone fisiche e società di persone) ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (soggetti IRES e amministrazioni pubbliche).

6.5 Imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero (IVIE-IVAFE)

L'IVIE e l'IVAFE devono essere versate (se di importo superiore a 12 euro) con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

6.6 Le addizionali regionali e comunali all'Irpef

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensioni, l'addizionale regionale e comunale sono determinate e trattenute dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta. Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%. L'acconto si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune, e viene trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. Le regole sono le stesse applicate per l'Irpef. Pertanto, i termini di versamento coincidono con quelli ai fini Irpef, con la differenza che, oltre al saldo dell'addizionale regionale e comunale, non sono dovuti gli acconti così come calcolati per l'Irpef, eccetto il solo acconto dell'addizionale comunale pari al 30% dell'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente.

6.7. Imposta unica municipale

L'IMU è versata in due rate di pari importo il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso a quello di riferimento. I Comuni possono stabilire ulteriori modulazioni. Anche per la TARI e la TASI sono previste di norma due rate a cadenza semestrale, con termini stabiliti dal Comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento è effettuato mediante modello F24 o mediante apposito bollettino postale oppure con altre modalità di pagamento elettronico.

I soggetti passivi IUC presentano la relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione da parte di più soggetti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

6.8 Imposta sulle transazioni finanziarie

Il versamento dell'ITF deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi per le operazioni su tali titoli ovvero quello della conclusione del contratto per gli strumenti finanziari derivati e quello del trasferimento della titolarità per le operazioni sui valori mobiliari oppure quello di invio, cancellazione o modifica degli ordini per le operazioni ad alta frequenza. Se l'imposta liquidata è superiore a 50 euro deve essere presentata in via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione riepilogativa delle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Capitale: Roma

Lingua ufficiale: italiano

Valuta: euro (eccetto il comune di Campione d'Italia che adotta il franco svizzero)

Forma istituzionale: repubblica parlamentare

Fonti informative

sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate